

COMUNE DI S. AGATA LI BATTIATI - PROTOCOLLO GENERALE -
Num. Prot. 615
del 11/01/2019



COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 1/2019

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019"

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Vista la proposta di deliberazione sopra indicata;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Considerato che il Comune di Sant'Agata Li Battiati, nell'anno 2018, ha applicato la Tari quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

Visti i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 63 in data 07.08.2014, con il quale è stato disposto che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019, denominato "Allegato A", dal quale emergono:

- costi complessivi per l'anno 2019 come segue:

Costi totali	€ 1.281.899,00	TF - Totale costi fissi	€ 804.035,00
		TV - Totale costi variabili	€ 477.864,00

- Una ripartizione dei costi di parte fissa e di parte variabile, tra utenze domestiche e non domestiche (come da classificazione del regolamento comunale) come segue:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	€ 1.281.899,00	% costi fissi utenze domestiche	72,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche		€ 578.905,20
		% costi variabili utenze domestiche	73,50%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche		€ 702.773,19
Costi totali per utenze NON domestiche	€ 478.510,51	% costi fissi utenze non domestiche	28,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche		€ 225.129,80
		% costi variabili		Ctuv - totale dei costi		€ 253.380,81

		utenze non domestiche	26,50%	variabili attribuibili NON utenze domestiche		
--	--	-----------------------	--------	--	--	--

- Il piano tariffario per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi competenti;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ESPRIME


Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente come oggetto:

"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019".

Si raccomanda comunque la necessità di dover intensificare le attività di accertamento e riscossione da parte dell'Ente, al fine di eliminare possibili fasce di evasione ed elusione del tributo comunale, al fine di allargare la base imponibile del tributo, determinando una più equa distribuzione del carico tributario con i relativi effetti perequativi tra i diversi soggetti passivi e con eventuale rideterminazione delle tariffe per gli esercizi futuri.

Data, li 9.01.2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Salvatore Maria Gaj
